

Udine, 1 febbraio 2016

Dal 12 marzo 2016 dimissioni e risoluzioni consensuali comunicate esclusivamente in via telematica

Il decreto Legislativo n.151/2015 del Jobs Act modifica la disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che dovranno essere comunicate esclusivamente tramite una nuova procedura telematica.

Come si comunicano le dimissioni o la risoluzione consensuale?

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica.

Il lavoratore deve **compilare il modulo online**, scaricabile dal sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it; il lavoratore potrà inviare direttamente la comunicazione telematica oppure potrà rivolgersi ai soggetti abilitati.

Da quando deve essere utilizzata la nuova procedura?

La nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali **sarà operativa dal 12 marzo 2016**, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro che ha definito le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

L'azienda come viene a conoscenza delle dimissioni?

Il lavoratore non deve consegnare nulla all'azienda, in quanto il modello, una volta compilato e salvato, sarà **automaticamente trasmesso** alla casella di posta elettronica certificata PEC del **datore di lavoro**, nonché inviato alla **Direzione Territoriale del Lavoro** competente, con i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

Il datore di lavoro avrà accesso alle comunicazioni inviate riguardanti limitatamente la propria azienda.

La nuova procedura si applica a tutti i lavoratori?

La nuova procedura **non si applica**:

- al lavoro domestico
- per le dimissioni presentate da una lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (in questi casi è prevista la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro)
- qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi protette di cui all'articolo 2113 o avanti alle commissioni di certificazione.

E se il lavoratore cambia idea?

Il lavoratore ha la **facoltà di revocare** le sue dimissioni e la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, utilizzando la stessa procedura telematica.

Come viene compilato il modulo online?

Per accedere al sito il lavoratore deve essere in **possesso del codice PIN INPS** e delle **credenziali di accesso** al portale "ClicLavoro".

I lavoratori sprovvisti del codice personale **PIN INPS** e delle credenziali al portale "ClicLavoro" possono rivolgersi ad un **soggetto abilitato** alla trasmissione, ovvero patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, che accerterà l'identità del lavoratore e provvederà alla trasmissione del modulo (la richiesta del lavoratore di emissione del Pin deve essere inoltrata all'Istituto tramite il portale www.inps.it).

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo, chiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

Per i rapporti iniziati dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie) il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di compilare in automatico alcune sezioni del modulo: il lavoratore dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.

Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008 il lavoratore dovrà compilare le sezioni 2 e 3 relative ad identificare il datore di lavoro e la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro. La sezione 4 relativa alla data di recesso e la motivazione dovrà sempre essere compilata dal lavoratore. La sezione 5 sarà compilata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.

Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale e un codice identificativo con formato "aaaammgghh24missms" coerente con la data di trasmissione (dove: aaaa anno, mm mese, gg giorno, hh24 ore nel formato «24 ore», mi minuti, ss secondi, ms millisecondi).

Com'è garantita l'identità del lavoratore?

La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione garantisce la verifica dell'identità e quindi il riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore: l'accesso alle funzionalità di trasmissione del modulo è possibile solo se l'utente è in possesso del codice personale PIN INPS che conferisce un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

Si possono ancora convalidare le dimissioni tramite Unilav o al Centro per l'Impiego?

Dal 12 marzo 2016 è abrogata la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale prevista dall'art. 4, commi da 16 a 23 della Legge Fornero L.92/2012.

Pertanto non sarà più prevista la procedura di convalida tramite la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione in calce al "**modello UniLav**" o presso le sedi dei **Centro per l'Impiego** territorialmente competente o presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro, così come non sarà più prevista la procedura di "Invito a provvedere alla convalida" da inviare entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, che permetteva all'azienda di dare efficacia alle dimissioni dopo 7 giorni dalla comunicazione.

Per alcune categorie di lavoratori è ancora obbligatoria la convalida delle dimissioni presso la DTL?

La convalida delle dimissioni deve essere data esclusivamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio per i seguenti soggetti:

- genitori di bambini di età inferiore o pari ai 3 anni
- genitori di bambini adottato o in affidamento da un periodo inferiore o pari a 3 anni (in caso di adozione internazionale i 3 anni decorrono dalla proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento)
- donne in stato di gravidanza
- lavoratori che hanno fatto richiesta delle pubblicazioni di matrimonio o sposati da un anno o meno.

Sono previste sanzioni?

Dal punto di vista sanzionatorio, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza della Direzioni Territoriali del Lavoro.

(Fonti: art. 26 del D.Lgs. n.151/2015: DM 15 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. n.7 dell'11/01/2016)